

Risoluzione n. 153220 del 9.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera c) - Quesito in materia di requisiti professionali di accesso all'attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande – Attestato di qualifica professionale “Addetto lavori di ufficio contabile”

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede se, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il possesso dell'attestato di qualifica professionale “Addetto lavori di ufficio contabile”, rilasciato dalla Regione Piemonte a seguito di un corso di 1° qualifica della durata di 2400 ore, possa considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Chiede, altresì, se l'attestato in questione, possa essere considerato equipollente alla qualifica triennale di “Addetto alla segreteria d'azienda”, nel cui percorso formativo è inclusa la materia “merceologia”, qualifica considerata valida come requisito professionale dalla nostra risoluzione n. 94958 del 22 luglio 2010.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il diploma di qualifica triennale di “Addetto alla segreteria d'azienda”, di cui alla risoluzione citata del 22 luglio 2010, è stato considerato valido ai fini della qualificazione professionale richiesta in quanto di durata triennale e in quanto nel percorso formativo è stata riscontrata la presenza della materia “merceologia”, che certamente conteneva sulla base dei programmi didattici del periodo di conseguimento del diploma in questione nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio e quindi certamente riferibili al commercio degli alimenti.

Si fa presente, infatti, che l'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce la qualificazione professionale al soggetto in possesso *“di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, **o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale,** purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”*.

Si precisa, infatti, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, è fondata sulla

verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Stante quanto sopra, con riferimento all'attestato in oggetto rilasciato dalla Regione Piemonte della durata complessiva di 2400 ore, si fa presente che sulla base delle informazioni fornite non si evince l'effettiva durata del corso professionale né le materie oggetto del corso stesso.

In assenza di dette informazioni la scrivente Direzione non è in condizioni di esprimere il proprio parere.

Si ritiene, comunque, di precisare che, per quanto riguarda i criteri di valutazione per stabilire la validità o meno di un attestato di qualifica professionale rilasciato al termine di corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, qualora la qualificazione sia stata conseguita al termine di corsi professionali di durata inferiore al triennio, nei quali siano presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione e alla manipolazione degli alimenti, la qualifica ottenuta potrebbe eventualmente ritenersi assimilabile a quella riconosciuta al termine dei corsi richiamati alla lettera a), comma 6, dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e pertanto valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale in questione, solo se tale sostanziale equipollenza sia in qualche modo valutata ed attestata dalla Regione competente, cui spetta sia l'organizzazione degli specifici corsi in questione che l'organizzazione della formazione professionale in generale.

Ove tale attestato non sia ritenuto valido ai fini della qualificazione richiesta, il soggetto in questione può frequentare uno dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, così come stabilito dall'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio